Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 15 aprile 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 31 gennaio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964
registro n. 25 Difesa-Esercito, foglio n. 295

GATTO Francesca, da Melfi (Potenza), classe 1911, sottotenente fanteria ris. cpl., distretto Ancona. — Gli sono ripristinate dal 20 maggio 1963 le seguenti decorazioni al valor militare concesse con il decreto a fianco di ciascuna indicato e successivamente perdute con decreto presidenziale 25 giugno 1953:

Medaglia di bronzo al valor militare: regio decreto 6 settembre 1938;

Medaglia d'argento al valor militare: regio decreto 18 agosto 1939;

Medaglia d'argento al valor militare: decreto luogotenenziale 19 aprile 1945.

(3264)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. **177**.

Autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo di Imperia ad acquistare in proprietà una zona di terreno.

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Ente provinciale per il turismo di Imperia, viene autorizzato ad acquistare in proprietà una zona di terreno, della superficie di mq. 520, sita in Imperia-Porto Maurizio, viale Matteotti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. **178**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Brancaleone (Reggio Calabria).

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Brancaleone (Reggio Calabria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. **179**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Verona Trento », di Messina, già scuola di avviamento professionale.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Verona Trento » di Messina, già scuola di avviamento professionale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. **180**.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad acquistare, dall'Opera Pia Benedetto, Teresa e figli Conti Braghini-Rossetti, un'area edificabile.

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad acquistare, dall'Opera Pia Benedetto, Teresa e figli Conti Braghini-Rossetti, un'area edificabile di ha 18, al prezzo complessivo di L. 117.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1964.

Nomina del presidente della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), per il triennio 1964-1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Vista la designazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E., formulata nella adunanza del 14 dicembre 1963;

Decreta:

Il prof. Mario Vinciguerra è nominato presidente della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il triennio 1964-1966.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1964

SEGNI

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1964
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 18

(3261)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1964.

Nomina dell'on. Angelo Salizzoni a presidente della Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito in sostituzione dell'on. Crescenzo Mazza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento riguardante la gestione dei notiziari e servizi informativi per l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

Visto il decreto 4 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 19, con il quale è stato provveduto alla costituzione presso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione per lo esame e l'approvazione delle note di addebito, prevista dall'art. 9 del citato regolamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1963, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 302, con il quale l'on. Crescenzo Mazza è stato nominato presidente della Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito;

Considerato che con decreto 8 dicembre 1963, il Presidente della Repubblica ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'on. Angelo Salizzoni e che pertanto dovrà essere chiamato a far parte della predetta Commissione in qualità di presidente, in sostituzione dell'on. Crescenzo Mazza;

Decreta:

L'on. Angelo Salizzoni è nominato presidente della Commissione per l'esame e l'approvazione delle note di addebito, in sostituzione dell'on. Crescenzo Mazza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 304

(3227)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1963.

Misura e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 259.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1962, n. 191, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, e la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1962, n. 221, concernente la misura e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1962, numero 325, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, e al decreto ministeriale 11 agosto 1962:

Visto l'art. 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 259, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1963, n. 79, concernente l'importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonchè condizioni di rilascio di certificati di importazione o di esportazione di cereali e loro derivati;

Visto il regolamento n. 111/63 della Commissione della C.E.E. in data 1° ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee del 14 ottobre 1963, n. 147, che modifica il regolamento n. 87 della Commissione per quanto riguarda il deposito cauzionale:

Ritenuta la necessità di determinare la misura della cauzione prevista dal citato art. 6, comma terzo, della legge 26 febbraio 1963, n. 259, nonchè le modalità per la costituzione della stessa, o per la prestazione di fidejussioni, e per lo svincolo o incameramento totale o parziale;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 6, comma terzo, della legge 20 febbraio 1963, n. 259, va costituita mediante deposito provvisorio presso la sezione di Tesoreria provinciale competente in relazione al luogo in cui la ditta operatrice ha la sede legale o gli uffici amministrativi, ovvero mediante fidejussione bancaria da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, che modifica l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La cauzione di cui al paragrafo precedente è dovuta allorchè il quantitativo da importare o da esportare superi kg. 200 e deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni.

Nel caso in cui tale cauzione venga prestata sotto forma di fidejussione bancaria, quest'ultima dovrà avere una validità non inferiore a mesi 12 a partire dalla data di rilascio del certificato di importazione o di esportazione.

La quietanza del deposito provvisorio, o il titolo fidejussorio, deve essere allegata alla domanda diretta ad ottenere il rilascio del certificato di importazione o di esportazione.

Art. 2.

La cauzione di cui all'articolo precedente deve essere prestata nelle misure che seguono:

0,50 unità di conto — fissata dai competenti organi della C.E.E. nella misura di una unità di conto per un dollaro USA al cambio di lire 625 per dollaro — per ogni mille chili, nei casi di certificati di importazione o di esportazione, per i quali l'ammontare del prelievo o della restituzione non sia stato determinato in anticipo;

5 unità di conto per ogni mille chili, nei casi di certificati di importazione o di esportazione per i quali l'ammontare del prelievo o della restituzione sia stato fissato in anticipo.

Art. 3.

Qualora l'impegno di importazione o di esportazione non sia stato soddisfatto entro il termine di validità del relativo certificato, il deposito cauzionale — salvi i casi di forza maggiore previsti all'art. 4 del presente decreto — rimane acquisito nelle misure che seguono, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il versamento dell'eventuale eccedenza, secondo le risultanze dei conteggi indicati sotto i punti *b*) e *c*) del presente articolo:

a) nel caso di certificati di importazione o di esportazione, per i quali non sia fissato in anticipo l'ammontare del prelievo o della restituzione, in misura direttamente proporzionale alla quantità di prodotto dichiarata nel certificato, ma non importata o esportata, dedotte le tolleranze di cui al penultimo comma del presente articolo;

b) nel caso di certificati di importazione, per i quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo, in misura pari a 0,50 unità di conto per ogni 1000 chilogrammi, più un importo supplementare costituito dalla differenza tra il prelievo fissato in anticipo — maggiorato dal supplemento previsto dall'art. 17, paragrafo 2, del regolamento n. 19 del Consiglio dei

Ministri della C.E.E. — e il prelievo applicabile nello ultimo giorno di validità del certificato, semprechè il valore di quest'ultimo prelievo sia inferiore al primo;

c) nel caso di certificati di esportazione con restituzione prestabilita, in misura pari a 0,50 unità di conto per ogni 1000 chili più un importo supplementare costituito dalla differenza tra l'ammontare della restituzione prestabilita e quello della restituzione applicabile nell'ultimo giorno di validità del certificato, semprechè l'ammontare di quest'ultima restituzione sia superiore a quello della prima.

L'entità della cauzione che rimane acquisita, e quella degli importi supplementari che eventualmente si aggiungono ad essa, sono calcolate in base alla differenza tra:

il quantitativo indicato nel certificato, diminuito del 7 o del 5%, a seconda che si tratti, rispettivamente, di importazione o di esportazione, e

il quantitativo effettivamente importato o esportato.

Art. 4.

Ai fini dell'acquisizione o della restituzione, totale o parziale, del deposito cauzionale indicato all'art. 1, si considerano cause di forza maggiore — che giustificano il mancato adempimento, totale o parziale, degli impegni di importazione o di esportazione — le seguenti:

a) guerre e tumulti;

b) divieti di importazione o di esportazione stabiliti dagli Stati;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;

d) naufragio;

e) avarie della nave o della merce;

f) sciopero;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o abbassamento del livello dell'acqua;

h) guasti alle macchine.

Non costituisce causa di forza maggiore l'applicazione della così detta « exstension clause ».

Art. 5.

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), l'impegno di importare o di esportare è annullato e la cauzione viene restituita all'operatore interessato, il quale, peraltro, può chiedere una proroga della validità del certificato. La durata di tale proroga è rimessa alla valutazione del Ministero del commercio estero — sentito l'apposito Comitato competente in materia, costituito con decreto ministeriale 17 ottobre 1962 — in relazione alla circostanza esimente invocata dall'operatore.

Nei casi di forza maggiore previsti all'articolo precedente lettere *e*), *f*), *g*) e *h*), la validità del certificato viene prorogata dal Ministero del commercio con l'estero su domanda dell'operatore interessato, per un periodo ritenuto adeguato, in relazione alla circostanza invocata dall'operatore stesso. Quest'ultimo, però, può chiedere che l'impegno di importare o di esportare venga considerato annullato e la cauzione gli venga restituita. Su tale richiesta decide il Ministero del commercio con l'estero sentito il Comitato di cui al comma precedente.

Art. 6.

La restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione è disposta direttamente dal Ministero del commercio con l'estero, su richiesta della ditta interessata, da presentare non oltre il 120° giorno dalla scadenza del termine di validità del titolo, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta importazione o esportazione della merce nei termini stabiliti dal relativo certificato. Ove tale richiesta non venga presentata entro il predetto termine, la cauzione verrà totalmente incamerata.

Nel caso in cui l'impegno di importazione o di esportazione sia stato soddisfatto solo in parte, la cauzione verrà incamerata in proporzione alla quota d'impegno non soddisfatta, in base ai criteri stabiliti al precedente art. 3, mentre la residua parte verrà restituita.

L'incameramento, totale o parziale, della cauzione è disposto — a favore dell'Erario dello Stato con versamento al capo X entrate eventuali e diverse dei Ministeri — con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Comitato costituito col sopra citato decreto ministeriale 17 ottobre 1962.

In detto decreto sarà altresì precisata la somma da versare alla competente sezione di Tesoreria provinciale, in eccedenza all'ammontare del deposito cauzionale, nei casi previsti ai punti *b*), *c*) del precedente art. 3.

Art. 7.

Il decreto ministeriale 11 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 1° settembre 1962, n. 221, è abrogato.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai certificati di importazione o di esportazione rilasciati dopo il 31 dicembre 1963.

I certificati di importazione e di esportazione rilasciati prima della predetta data saranno regolati, per quanto riguarda la costituzione, lo svincolo e l'incameramento della cauzione, in base al decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433 e al decreto ministeriale 11 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1962, n. 221.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

(3232)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1964.

Costituzione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il « Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini » ;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri, Enti ed Organizzazioni sindacali di cui al terzo comma dello art. 17 del decreto sopracitato;

Considerata la necessità di provvedere alla composizione di detto Comitato ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso demandati dal decreto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è composto come segue:

Albertario prof. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Verginelli prof. Cataldo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Rosa dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Del Vecchio dott. Leopoldo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Barocas dott. Silvio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale del commercio con l'estero;

Dalmasso prof. Giovanni, in rappresentanza della Accademia della vite e del vino;

Garoglio prof. Piergiovanni, in rappresentanza dell'Accademia della vite e del vino;

Cosmo prof. Italo, esperto in materia di viticoltura ed enologia;

Mattia dott. Mario, esperto in materia di viticoltura ed enologia;

Carpenè dott. enot. Antonio, in rappresentanza dell'Associazione enotecnici italiani;

Garrone dott. Ercole, in rappresentanza dell'Ordine nazionale assaggiatori vino;

Margotti dott. Giuseppe, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza degli agricoltori;

Leopardi Dittaiuti on. dott. Giulio, per l'Italia centrale, in rappresentanza degli agricoltori;

Nicolosi Asmundo barone Carmelo, per l'Italia meridionale, in rappresentanza degli agricoltori;

Prearo on. dott. Roberto, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Marescalchi dott. Claudio, per l'Italia centrale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Arlini dott. Massimo, per l'Italia meridionale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Arletti William, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Mulas dott. Sergio, per l'Italia centrale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Giacalone dott. Michele, per l'Italia meridionale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Cesaroni dott. Corrado, in rappresentanza delle Cantine sociali e Cooperative agricole produttrici;

Visani dott. Lino, in rappresentanza delle Cantine sociali e Cooperative agricole produttrici;

Folonari ing. Nino, in rappresentanza degli industriali vinicoli;

Migliorisi dott. Salvatore, in rappresentanza dei commercianti grossisti vinicoli;

Niederbacher dott. Antonio, in rappresentanza degli esportatori vinicoli;

Dettori dott. Renato, in rappresentanza dei produttori di vini speciali;

Bonfardeci Francesco, in rappresentanza dei mediatori e rappresentanti di vino;

Desana sen. Paolo, in rappresentanza dell'Unione nazionale consumatori.

Ai componenti il Comitato compete il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la relativa spesa graverà sul capitolo 53 dell'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1964
Registro n. 5, foglio n. 100

(3260)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Approvazione del piano tecnico preliminare B/71/0 presentato dalla Società Telefoni Italia Media Orientale riguardante la nuova configurazione ed assetto del distretto telefonico di Ancona.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14, 20 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Media Orientale per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 e successive modifiche;

Visto l'art. 11 del piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici, approvata con decreto ministeriale del 3 giugno 1961;

Visto il piano tecnico preliminare B/71/0, con il quale la Società Telefoni Italia Media Orientale ha sottoposto all'approvazione una nuova configurazione del distretto di Ancona e la sua ripartizione in settori e reti urbane;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che la Società Telefoni Italia Media Orientale dovrà presentare al più presto, successivamente al presente piano, un piano tecnico esecutivo, relativo all'assetto tecnico del distretto in parola, progettato in funzione della configurazione strutturale di cui al presente atto;

Considerato che la struttura prevista per il distretto di Ancona consentirà di adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e di rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare B/71/0 presentato dalla Società Telefoni Italia Media Orientale riguardante la nuova configurazione ed assetto del distretto di Ancona, ed in particolare è approvata la seguente ripartizione dei suoi sette settori in reti urbane:

Settore di Ancona: 3 reti urbane, di cui una monocomunale e 2 policomunali, e cioè:

rete urbana di Ancona, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Falconara Marittima, comprendente i due comuni di Falconara Marittima e Montemarciano;

rete urbana di Agugliano, comprendente i due comuni di Agugliano e Polverigi;

Settore di Camerano: unica rete urbana policomunale di:

Camerano, comprendente i 3 comuni di Camerano, Numana e Sirolo;

Settore di Chiaravalle: unica rete urbana policomunale di:

Chiaravalle, comprendente i 3 comuni di Chiaravalle, Camerata Picena e Monte San Vito;

Settore di Loreto: unica rete urbana policomunale di:

Loreto, comprendente i 3 comuni di Loreto, Porto Recanati e Recanati;

Settore di Osimo: 2 reti urbane, di cui una policomunale ed una monocomunale, e cioè:

rete urbana di Osimo, comprendente i tre comuni di Osimo, Castelfidardo ed Offagna;

rete urbana di Filottrano, comprendente il Comune omonimo;

Settore di Ostra Vetere: unica rete urbana monocomunale di:

Ostra Vetere, comprendente il Comune omonimo;

Settore di Senigallia: 4 reti urbane, di cui 3 monocomunali ed una policomunale, e cioè:

rete urbana di Senigallia, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Corinaldo, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Ostra, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Ripe, comprendente i 3 comuni di Ripe, Castelcolonna e Monterado.

Le attuazioni delle modifiche all'attuale struttura del distretto di Ancona, in conseguenza del nuovo assetto di cui al presente decreto, dovranno avere decorrenza successiva all'approvazione del piano tecnico esecutivo relativo all'assetto tecnico del distretto stesso, che la Società Timo dovrà presentare quanto prima.

Le variazioni tariffarie, conseguenti alla nuova configurazione strutturale del distretto, avranno decorrenza successiva all'attivazione degli impianti previsti nel citato piano tecnico esecutivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro: Russo

(3205)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Perugia e Siena, con la denominazione di Strada statale n. 454 « di Pozzuolo ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 55 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 71 « Umbro-Casentinese Romagnola » a Castiglion del Lago - Nardelli - Pozzuolo-Orgiano-Salcheto, della lunghezza di chilometri 15 + 400;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto Strada statale n. 71 « Umbro-Casentinese Romagnola » a Castiglion del Lago-Nardelli-Pozzuolo-Orgiano-Salcheto, della lunghezza di km. 15+400, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 454 di Pozzuolo.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1964
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 281

(3208)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1964.

Salari medi per il personale retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (bars, caffè, ristoranti e trattorie) della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, concernente la possibilità di determinare

appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lett. *a*) e *b*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, trattorie e ristoranti) della provincia di Ferrara, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 24 luglio 1962.

Roma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (bars, caffè, ristoranti e trattorie) della provincia di Ferrara.

Caffè e bars

Camerieri di 1ª e 2ª categoria L.	Camerieri di 3ª categoria L.	Camerieri di 4ª categoria L.	ETÀ
56.000	55.000	51.000	superiore ai 20 anni
49.000	48.000	45.000	dai 18 ai 20 anni
39.000	38.000	36.000	dai 16 ai 18 anni
28.000	27.000	25.000	dai 14 ai 16 anni

Ristoranti e trattorie

1° cameriere

1ª e 2ª categoria L.	3ª categoria L.	4ª categoria L.	ETÀ
62.000	61.000	57.000	superiore ai 20 anni
53.000	52.000	49.000	dai 18 ai 20 anni
44.000	43.000	41.000	dai 16 ai 18 anni
33.000	32.000	31.000	dai 14 ai 16 anni

2° cameriere

1ª e 2ª categoria L.	3ª categoria L.	4ª categoria L.	ETÀ
52.000	50.000	47.000	superiore ai 20 anni
43.000	41.000	39.000	dai 18 ai 20 anni
34.000	32.000	31.000	dai 16 ai 18 anni
23.000	23.000	22.000	dai 14 ai 16 anni

Note:

Le attribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono riferite ad un orario di lavoro di nove ore giornaliere e sono comprensive della quota per gratifica natalizia e festività, nonchè del valore del vitto e dell'alloggio.

Per il personale eventualmente retribuito a giornata, il salario medio giornaliero, sarà quello risultante dall'importo medio mensile diviso per ventisei.

Le sopraindicate retribuzioni medie mensili, sia per quanto attiene i caffè ed i bars, sia per quanto si riferisce ai ristoranti e le trattorie, sono attribuite ai lavoratori delle aziende del capoluogo e di quelle delle zone balneari situate in località: Lido degli Estensi, Porto Garibaldi, Lido degli Scacchi, Lido di Pomposa, Lido delle Nazioni, limitatamente su queste ultime al solo periodo dal 1° luglio al 30 settembre. Le predette retribuzioni medie sono soggette a riduzione dell'8% per i lavoratori occupati dalle aziende delle restanti località non comprese in quelle sopra indicate ivi incluse anche quelle balneari per il periodo dal 1° ottobre al 30 giugno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(3287)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1964.

Determinazione di salari medi e di periodi medi di occupazione mensile per organismi cooperativi di autotrasporti, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla

determinazione dei salari medi e dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i salari medi e i periodi medi di occupazione mensile per i sottoindicati organismi cooperativi di autotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Benevento:

Carovana autisti « S. Antonio » di Apico - Salario medio giornaliero: L. 800 - Decorrenza: 1° maggio 1963.

Bologna:

G.A.M. - Gruppo Autotrasporti Mercato (Bologna) - Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate - Salario medio giornaliero: L. 720;

Gruppo piccoli autotrasportatori - Porretta Terme - Periodo di occupazione media mensile: 17 giornate Salario medio giornaliero: L. 600;

Gruppo autotrasportatori di Portonovo, frazione di Portonovo, Medicina - Periodo di occupazione media mensile: 19 giornate - Salario medio giornaliero L. 600.

Brindisi:

Cooperativa autotrasportatori « Italia » - Francavilla Fontana - Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate - Salario medio giornaliero: L. 1000;

Carovana autotrasportatori « Italia », Ostuni - Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate - Salario medio giornaliero: L. 1000.

Firenze:

Gruppo autotrasportatori Certaldo, Certaldo - Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate - Salario medio giornaliero: L. 1000 - Decorrenza: 1° agosto 1962;

Gruppo autotrasportatori Alto Senio, Palazzuolo sul Senio - Salario medio giornaliero: L. 1000 - Decorrenza: 1° aprile 1963;

Gruppo autotrasportatori Marradi, Marradi - Salario medio giornaliero: L. 950 - Decorrenza: 1° gennaio 1962.

Forlì:

Carovana autotrasportatori di Cesenatico - Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate - Salario medio giornaliero: L. 1000 - Decorrenza: 1° luglio 1963;

Gruppo Autotrasportatori Materiali Edili ed Alluvionali (G.A.M.E.A.) di Rimini - Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate - Salario medio giornaliero: L. 1100 - Decorrenza: 1° luglio 1963;

Carovana ippotrasportatori di Forlì:

per i soci camionisti: Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate - Salario medio giornaliero: L. 1100;

per i soci carrettieri: Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate - Salario medio giornaliero: L. 800 - Decorrenza: 1° luglio 1963.

Ravenna:

Gruppo ribaltabili autotrasporti di Brisighella - Periodo di occupazione media mensile: 16 giornate - Salario medio giornaliero: L. 600 - Decorrenza: 1° marzo 1962;

A.G.A.R. - Associazione Gruppo Autotrasporti Ribaltabili Ravenna - Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate - Salario medio giornaliero: L. 600 - Decorrenza: 1° marzo 1961;

Gruppo autotrasporti Savarna, Savarna - Periodo di occupazione media mensile: 16 giornate - Salario medio giornaliero: L. 600 - Decorrenza: 1° giugno 1962;

Gruppo autotrasporti « S. Agata », S. Agata sul Santerno - Periodo di occupazione media mensile: 18 giornate - Salario medio giornaliero: L. 600 - Decorrenza: 2 maggio 1962.

Reggio Emilia:

Gruppo birocciai e piccoli autotrasportatori di Reggiolo - Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate - Decorrenza: 1° ottobre 1961;

Nuova cooperativa birocciai e camionisti, Vezzano S/C - Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate - Decorrenza: 2 aprile 1962;

O.A.R.V. - Organizzazione Autotrasportatori Ribaltabili Veggia - Periodo di occupazione media mensile: 19 giornate - Decorrenza: 1° aprile 1961;

Gruppo piccoli autotrasportatori, Felina di Castelnuovo Monti - Periodo di occupazione media mensile: 21 giornate - Decorrenza: 1° maggio 1962.

Roma:

Gruppo autotrasportatori locali « Aniene », Tivoli - Periodo di occupazione media mensile: 17 giornate - Salario medio giornaliero: L. 800 - Decorrenza: 1° ottobre 1961;

Gruppo trasportatori « Urbis » Roma - Salario medio giornaliero: L. 800 - Decorrenza: 1° febbraio 1961.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(3168)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel II Salone internazionale componenti elettronici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel II Salone internazionale componenti elettronici che avrà luogo a Milano dal 12 al 20 settembre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 31 marzo 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(3254)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Modifiche alla composizione delle Commissioni medico-oculistiche di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa l'istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente « nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili »;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 1962, concernente la composizione delle Commissioni medico-oculistiche regionali di cui all'art. 11 della suddetta legge;

Ritenuto che debba procedersi alla sostituzione di un membro della Commissione medico-oculistica per la Liguria, con sede in Genova;

Vista la comunicazione dell'Ufficio del medico provinciale di Genova;

Decreta:

Il dott. Domenico Corda componente della Commissione medico-oculistica per la Liguria, con sede a Genova, viene sostituito essendo stato trasferito in altra sede, dal dott. Vincenzo Rocchetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: MANCINI

(3262)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Determinazione di periodi medi di occupazione mensile per cooperative e carovane ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per i sottoelencati organismi cooperativi di ausiliari del traffico e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Alessandria:

Carovana facchinaggio « La Toscana » - Alessandria: giornate 21, decorrenza 15 luglio 1963.

Ascoli Piceno:

Carovana facchini - Appignano del Tronto: giornate 18, decorrenza 1° aprile 1963.

Bologna:

Carovana facchini « Filtat » lavori di facchinaggio in genere - Bologna: giornate 20.

Brindisi:

Carovana Ippotrasportatori « S. Antonio » - Erchie: giornate 13;

Carovana facchini « Camillo Monaco » - Oria: giornate 24.

Catania:

Società cooperativa a responsabilità limitata « La Speranza » - Catania: giornate 24 (dal 1° ottobre 1962 al 31 dicembre 1963).

Cremona:

Carovana facchini - Calvatone: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1963.

Foggia:

Carovana facchini e vini e frutta - Torremaggiore: giornate 25, decorrenza 1° marzo 1963.

Latina:

Carovana facchini « La Nuova Formia » - Formia: giornate 20 sino al 30 ottobre 1962; giornate 23, dal 1° novembre 1962.

Macerata:

Carovana facchini - Monte S. Giusto: giornate 9, decorrenza 1° gennaio 1963;

Carovana facchini « Morrovalle Scalo » Morrovalle-Stazione: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1963.

Mantova:

Carovana facchini - Canneto S. Oglio: giornate 15 dal 2 gennaio 1963 al 30 novembre 1963.

Parma:

Cooperativa di lavoro portabagagli « Extram » - Salsomaggiore: giornate 20 (per i mesi da dicembre a marzo), decorrenza 1° maggio 1962.

Pisa:

Carovana facchini « Piazza d'Armi » Pisa: giornate 23, decorrenza 1° novembre 1962.

Reggio Emilia:

Carovana birocciai ippotrainati Correggio: giornate 21, decorrenza 9 ottobre 1961.

Roma:

Compagnia Romana Macchinari - C.R.M. - Roma: giornate 24, decorrenza 1° luglio 1962;

Società cooperativa « Airone » - Roma: giornate 15, decorrenza 1° luglio 1961.

Rovigo:

Libera carovana facchini - Corbola: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1963.

Savona:

Società cooperativa facchini « Sabatia » a responsabilità limitata - Vado Ligure: giornate 25.

Taranto:

Società cooperativa « Tara » - Taranto: giornate 25, decorrenza 1° novembre 1962;

Carovana facchini - Grottaglie: giornate 24, decorrenza 1° luglio 1962;

Carovana facchini « Colacicco » - Laterza: giornate 25, decorrenza 1° luglio 1962;

Carovana facchini « S. Biagio » Carosino: giornate 24, decorrenza 1° luglio 1962;

Carovana facchini « Italia » Sava: giornate 24, decorrenza 1° luglio 1962;

Carovana facchini « S. Marco » Torricella: giornate 24; decorrenza 1° luglio 1962.

Udine:

Carovana gruppo udinese - Udine: giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1963;

Carovana pordenonese scaricatori - Pordenone: giornate 20, decorrenza 1° dicembre 1962.

Verona:

Carovana facchini « La Bersagliera » - Ronco Adige: giornate 23 (dal 2 maggio 1963 al 1° ottobre 1963);

Carovana facchini « Sambonifacese » - San Bonifacio: giornate 21 (dal 25 giugno 1962 al 27 ottobre 1962).

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(3167)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella XXX Mostra nazionale della radio e televisione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXX Mostra nazionale della radio e televisione che avrà luogo a Milano dal 12 al 20 settembre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 31 marzo 1964

p. *Il Ministro*: De' Cocci

(3253)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Modifica dell'art. 5, comma terzo, del regolamento del fondo di previdenza dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento del fondo di previdenza dello Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, approvato con decreto ministeriale 10 settembre 1962;

Visto l'atto in data 11 novembre 1963, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha deliberato la modifica del terzo comma dell'art. 5 del regolamento del Fondo di previdenza, al fine di consentire agli interessati l'esercizio delle facoltà di cui ai commi numeri 1) e 2) dello stesso art. 5 entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

Ritenuta la opportunità di approvare la delibera suddetta;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la delibera in data 11 novembre 1963, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha modificato il terzo comma dell'art. 5 del regolamento del Fondo di previdenza nel modo seguente:

« Le facoltà di cui ai precedenti commi dovranno essere esercitate entro i due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: Bosco

(3263)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1964.

Nomina dei Collegi sindacali delle Stazioni sperimentali per l'industria per il triennio 1° gennaio 1964-31 dicembre 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sull'istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461;

Decreta:

I Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria, dalla data del presente decreto fino al 31 dicembre 1966, sono composti come segue:

Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano:

Revisori effettivi:

Corrarino dott. Santiago, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Di Lauro dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Casoni avv. Giorgio, in rappresentanza degli industriali;

Revisori supplenti:

Tucci dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Miraglia dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi, in Milano:

Revisori effettivi:

Pelo dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Tarragoni dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Silva comm. Ambrogio, in rappresentanza degli industriali;

Revisori supplenti:

Vaiana dott. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Peiucchi rag. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per la seta, in Milano:

Revisori effettivi:

Vetri dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Agarinis dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vedove dott. Giuseppe, in rappresentanza degli industriali;

Revisori supplenti:

De Matteis Cipriani dott.ssa Nicoletta, in rappresentenza del Ministero dell'industria e del commercio;

Merli rag.ra Ada, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano:

Revisori effettivi:

Giannella dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Pistilli dott. Leone, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Chiappa ing. Luigi, in rappresentanza degli industriali;

Revisori supplenti:

Raccuglia dott. Benedetto, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Merli rag. Ada, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma:

Revisori effettivi:

La Rosa dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Montagnana dott. Chiassi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Juvarra dott. Fernando, in rappresentanza degli industriali;

Revisori supplenti:

Carrubba dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Majolino rag. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli:

Revisori effettivi:

Latino dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Sportiello dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Casteller Giovanni, in rappresentanza degli industriali;

Revisori supplenti:

Merlino dott. Luciano, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Amirante dott. Mariano, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria:

Revisori effettivi:

Spinelli dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Carlevale dott. Federico, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Priolo dott. Armando, in rappresentanza degli industriali;

Revisori supplenti:

Tricoli dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Chiavola dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per il vetro, in Venezia-Murano:

Revisori effettivi:

Morgetano dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Parisi dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Porru dott. Enrico, in rappresentanza degli industriali;

Revisori supplenti:

Vicidomini ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Pedrocco dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Roma, addì 6 aprile 1964

Il Ministro: MEDICI

(3286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova in data 7 gennaio 1964, n. 44816-1.14.6 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 25.000.000 una porzione dell'immobile di proprietà della signora Elda Corinaldi nata Wollemborg composto del corpo interno di un fabbricato a tre piani indicato in catasto dal comune di Padova - Sezione *F*, foglio XI, mappale 305/95.1 p.t., I, II, C/2 cl. 12 mq. 347 R.C. 10444 e da cortile interno indicato al mappale 305/1.

(3268)

Autorizzazione alla Università di Siena ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del prefetto di Siena in data 26 dicembre 1963, n. 30764/1 l'Università di Siena è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 17.700.000 un appezzamento di terreno di proprietà dei signori Ezio e Renato Fusi, descritto al catasto di Siena al foglio 133 del mappale 488 e al foglio 134 dei mappali 508 e 450/*a* di complessi mq. 17.700, circa.

(3270)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale per l'ampliamento del cimitero di San Cosimo di Struppa in Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1964, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 40, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Genova per l'ampliamento del cimitero di San Cosimo di Struppa.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a' termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(3186)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Garille, in comune di Calenzano (Firenze).

Con decreto 23 marzo 1964, n. 327/1; del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del torrente Garille, segnato nel catasto del comune di Calenzano (Firenze), al foglio 69, mappale 282, di mq. 3710, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 marzo 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Firenze, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3265)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento della sede e del periodo di svolgimento della «IV Mostra delle apparecchiature chimiche - MAC 64»

L'Unione nazionale chimici italiani, con nota del 25 marzo ultimo scorso n. 250, ha comunicato che la «IV Mostra delle apparecchiature chimiche - MAC 64» avrà luogo in Milano dal 25 novembre al 4 dicembre 1964 invece di tenersi in Genova dal 10 al 18 ottobre 1964, come precedentemente programmato.

(3216)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente San Giovanni in provincia di Novara

Con decreto del Presidente dela Repubblica 11 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1964, al registro n. 3, foglio n. 182, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente San Giovanni ricadente nel territorio dei comuni di Aurano, Intragna, Premeno, Oggebbio, Caprezzo, Arizzano, Vignone, Cambiasca e Intra tutti in provincia di Novara.

(3189)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, con sede in Taranto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12980/11282 in data 3 aprile 1964, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Stornara e Tara, con sede in Taranto, deliberato dal Consiglio dei delegati, in data 12 agosto 1963.

(3231)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Arneo, con sede in Nardò (Lecce)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10042 in data 3 aprile 1964, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell' Arneo, con sede in Nardò (Lecce), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 giugno e 24 ottobre 1963.

(3229)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Partinico (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3304)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Augusta (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3305)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1964, la provincia di Genova, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 641.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3306)

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, il comune di Nicastro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 465.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3307)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Santa Ninfa (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.193.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3308)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Paceco (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3310)

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1964, il comune di San Vito Lo Capo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.682.000), per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3309)

Autorizzazione al comune di Poggioreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Poggioreale (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3311)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1964, il comune di Gibellina (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3312)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 14 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,94	624,95	624,95	624,95	624,95	624,95	624,95	624,95
$ Can.	578,28	578,20	578,30	578,20	577,50	578,30	578,20	578,30	578,30	578,30
Fr. Sv.	144,52	144,52	144,545	144,5425	144,50	144,52	144,5325	144,52	144,52	144,52
Kr. D.	90,57	90,56	90,595	90,575	90,50	90,56	90,5775	90,58	90,56	90,56
Kr. N.	87,43	87,40	87,42	87,42	87,40	87,44	87,425	87,45	87,44	87,44
Kr. Sv.	121,50	121,50	121,50	121,52	121,50	121,51	121,515	121,90	121,51	121,50
Fol.	173,27	173,27	173,295	173,30	173,25	173,26	173,2925	173,28	173,26	173,26
Fr. B.	12,55	12,551	12,5525	12,55375	12,65	12,55	12,5525	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,54	127,53	127,53	127,545	127,57	127,53	127,545	127,52	127,53	127,53
Lst	1748,87	1748,65	1748,95	1748,85	1748,50	1748,80	1748,70	1748,90	1748,80	1748,60
Dm. occ.	157,26	157,22	157,25	157,23	157,20	157,24	157,2275	157,25	157,24	157,20
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,195	24,15	24,20	24,196	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,815

Media dei titoli del 14 aprile 1964

Rendita 5 % 1935	108,925
Redimibile 3,50 % 1934	94,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,125
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	98,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,20

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1964

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,20
1 Franco svizzero	144,537
1 Corona danese	90,576
1 Corona norvegese	87,422
1 Corona svedese	121,517
1 Fiorino olandese	173,296
1 Franco belga	12,553
1 Franco francese	127,545
1 Lira sterlina	1748,775
1 Marco germanico	157,229
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,81

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a cinquanta posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva e agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visti il regolamento per il personale della Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non superiore ai 30 anni.

Si prescinde dal suindicato limite di età nei confronti degli impiegati apartenenti al ruolo aggiunto, di cui sopra.

Il limite di età è elevato:

1) a trentacinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*), allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura o allo ufficio della Amministrazione centrale presso cui gli impiegati prestano servizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno — per qualsiasi motivo — agli uffici di cui sopra dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B), del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) Prove scritte:

1) Componimento d'italiano, su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza:

2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

B) Prova pratica di stenografia:

La prova pratica di stenografia consiste nella dettatura di un brano, scelto dalla Commissione giudicatrice, per la durata di circa dieci minuti, e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

C) Prova orale:

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte e della prova pratica saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso, e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dall'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Co-

mune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

14) ex dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non aveva oltrepassato il 30° anno di età.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alla prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che siano impiegati del ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere e) ed f) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere e) e g) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formare provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti e siano da riservarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati stenografi di 5ª classe in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati alle prefetture (nelle quali vi siano maggiori vacanze fra il personale degli uffici copia).

Ad essi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale	»	6.796
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile	L.	65.820

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la Sezione I della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 gennaio 1964

p. Il Ministro
Il Direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964,
Registro n. 6 Interno, foglio n. 127

(2756)

Concorso per esami a cinquanta posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 241;

Visti il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Al concorso sono ammessi gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e gli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non superiore ai 30 anni.

Si prescinde dal suindicato limite di età nei confronti degli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, di cui sopra.

Il limite di età è elevato:

1) a trentacinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente numeri 1) decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al

decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, alla Prefettura o all'ufficio dell'Amministrazione centrale presso cui gli impiegati prestano servizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno — per qualsiasi motivo — agli uffici di cui sopra dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo:

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; è anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) Prove scritte:

1) Componimento d'italiano, su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

B) Prova pratica di dattilografia.

La prova pratica di dattilografia comprende:

a) un saggio di scrittura sotto dettato, alla velocità media di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo, di un brano scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: almeno quindici minuti;

b) un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla Commissione giudicatrice. Durata del saggio: sessanta minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

C) Prova orale:

1) Nozioni di diritto costituzionale ed amminisrativo;

2) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte e della prova pratica saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte e la prova pratica dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale e copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

14) ex dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non aveva oltrepassato il 30° anno di età.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 11:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero - se non ha ancora compiuto il 21° anno di età - che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 687, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 14, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che siano impiegati del ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *c*) ed *f*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 16.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti e siano da riservarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati dattilografi di V classe in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati alle Prefetture nelle quali vi siano maggiori vacanze fra il personale degli uffici copia.

Ad essi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	35.096
indennità integrativa speciale	»	6.796
assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176)	»	10.523
assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	»	13.405
Totale netto mensile	L.	65.820

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il funzionario dirigente la Sezione I della Divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 gennaio 1964

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1964
Registro n. 6 Interno, foglio n. 122.

(2757)

Approvazione della graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cremona;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cremona, nell'ordine appresso indicato:

1.	Ferrari dott. Gino	punti	94,51	su 132
2.	Abbaticchio dott. Pietro	»	94,35	»
3.	Fiorentin dott. Antonio	»	93.85	»
4.	Innocenzi dott. Giulio	»	90,05	»
5.	Ferro dott. Girolamo	»	89,54	»
6.	Roccella dott. Davide	»	89,12	»
7.	De Palo dott. Vittorio	»	86,64	»
8.	Menduni dott. Attilio	»	85,36	»
9.	Davi dott. Guido	»	84,66	»
10.	Vailati dott. Costantino	»	84,60	»
11.	Rianò dott. Enrico	»	83,18	»
12.	Calabro Vincenzo	»	82 —	»
13.	Gaetti dott. Giuseppe	»	81,75	»
14.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	81,08	»
15.	Macaluso dott. Bartolomeo	»	80,83	»
16.	Pianigiani dott. Quintilio	»	80.76	»
17.	Zaffarano dott. Michele	»	79.82	»
18.	Tossi dott. Carlo	»	79.69	»
19.	Di Palma dott. Leucio	»	79.45	»
20.	Cirelli dott. Giuseppe	»	78.86	»
21.	Campanelli dott. Giovanni	»	78,65	»
22.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	78,05	»
23.	Chiarello Gaetano	»	78 —	»
24.	Giambitto dott. Giuseppe	»	77,27	»
25.	Russo Ferruccio	»	77 —	»
26.	De Gaetano dott. Angelo	»	76.13	»
27.	Bonasia dott. Michele	»	75,54	»
28.	Zuanni dott. Federico	»	74,92	»
29.	Pasqualis dott. Marcello	»	74,42	»
30.	Silvano dott. Guido	»	73,60	»
31.	Di Conza dott. Beniamino	»	73.55	»
32.	Fassio dott. Lorenzo	»	73,33	»
33.	Scolari Mario	»	72,51	»
34.	Di Santo dott. Angelo	»	72,50	»
35.	Mangano dott. Gaetano	»	71,81	»
36.	Nobile Cosimo	»	71 —	»
37.	Aniceti dott. Dante	»	69,67	»
38.	Pollidori Giuseppe	»	68,45	»
39.	Aiello dott. Salvatore	»	68.29	»
40.	Lauria dott. Giuseppe	»	65,68	»
41.	Molinari dott. Lodovico	»	64,60	»
42.	Napolino dott. Francesco	»	62.86	»
43.	Morelli dott. Gino	»	55,12	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3143)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Chieti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 ottobre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Chieti;

Visto il decreto ministeriale in data 19 febbraio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Chieti, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo . . punti 83,05 su 132
2. Rossetti dott. Ermenegildo . . . » 81,34 »
3. Epifani dott. Francesco . . . » 80,57 »
4. Pasqualis dott. Marcello . . . » 77,42 »
5. Cappello dott. Agostino . . . » 77,08 »
6. Quadri dott. Luigi . . . » 76,85 »
7. Scolari Mario . . . . » 76,51 »
8. Di Conza dott. Beniamino . . . » 75,55 »
9. Silvano dott. Guido . . . » 74,60 »
10. Fassio dott. Lorenzo . . . » 72,83 »
11. Mangano dott. Gaetano . . . » 72,81 »
12. Aiello dott. Salvatore . . . . » 72,29 »
13. Mazzoni dott. Francesco . . . » 66,58 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3142)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso straordinario per l'ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri - anno accademico 1963-64.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, con il quale è stato indetto un concorso straordinario per titoli per l'ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - anno accademico 1963-64 (registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1963, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 288);

Visto il decreto ministeriale in data 29 maggio 1963, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1963, registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 98);

Visto il decreto ministeriale in data 30 luglio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1963, registro n. 37 Difesa-Aeronautica, foglio n. 290);

Visto la valutazione dei titoli presentati dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso straordinario per l'ammissione all'Accademia aeronautica - anno accademico 1963-64 di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

1. Murer Livio . punti 112,000
2. Ferraguto Valerio Maria Claudio . . » 110,500
3. Gianni Cesare . . . » 109,120
4. Barbettani Marco Claudio . . . . » 105,000
5. Gagliardi Fulvio . . . . » 101,000
6. Sorvillo Giovanni . . . . . . » 100,000
7. Sansone Vittorio . . . . . » 99,500
8. Vignola Domenico . . . . . » 98,500
9. Parisi Vincenzo . . . . . » 97,600
10. Parise Dario Sergio . . . . . » 96,000
11. Porfidia Francesco . . . . . » 95,000
12. Breccia Giancarlo . . . . . » 94,948
13. Valenti Giovan Battista . . » 94,108
14. Tascini Renzo, nato il 23 luglio 1940 . . » 94,000
15. Iandoli Ugo, nato il 28 gennaio 1940 . . punti 94,000
16. Marcato Mariano . . . . » 93,500
17. Franchini Giovanni . . . . . . » 93,052
18. Improta Gennaro . . . . » 92,500
19. Mammoli Adelmo . . . . » 92,452
20. Imperiali Gerardo . . . . » 92,000
21. Filippi Paolo . . . . » 91,108
22. Galletta Antonio . . . . » 90,832
23. Mazzei Ferdinando . . . . . . » 90,052
24. Greco Raffaele . . . . » 90,000
25. Coletta Vittorio Bruno, nato il 18 agosto 1941 . . . . » 89,500
26. Faccini Antonio, nato il 20 aprile 1940 . » 89,500
27. Culeddu Giovanni Antonio . . . » 88,824
28. Catta Luigi . . . . » 88,164
29. Pasanisi Raffaele . . . . » 86,776
30. Marini Giuseppe Luciano . . . . » 85,608
31. Cesario Giovanni . . . . » 85,500
32. Gatti Carmine, nato il 12 settembre 1940 . » 85,000
33. Tassinari Diego Pietro, nato l'8 marzo 1940 . . . . » 85,000
34. Romano Antonio, nato il 19 gennaio 1940 » 85,000
35. Cedola Nicola . . . . » 83,776
36. Re Eugenio Giambattista . . . . » 83,500
37. Fasolo Luigino . . . . . . » 83,388
38. Sodano Emilio . . . . . . » 82,500
39. Cilio Giovanni . . . . » 82,052
40. Valenti Giuseppe Alfredo Adolfo . . » 81,608
41. Chirico Francesco . . . . » 79,000

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1964
Registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 26. — LAZZARINI

(5197)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1963, n. 12437, avranno luogo a Roma, nei locali del Palazzo degli esami di via Gerolamo Induno n. 2 (Aula « B ») alle ore 8,30 dei giorni 4, 5 e 6 giugno 1964.

(3199)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963.

Le prove scritte di esame del concorso a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8 e 9 maggio 1964, con inizio alle ore 8.

(3340)

Diario delle prove scritte del concorso a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963.

Le prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato dal lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1964, con inizio alle ore 8.

(3341)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a centosedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 7 dicembre 1963, avranno luogo in Roma, nei giorni 15 e 16 maggio 1964, con inizio alle ore 8, presso le seguenti sedi:

Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4: da Abatantuono Maria a Konig Juliana;

Scuola media « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili, 7: da La Barba Silvino a Muzzopappa Olimpia;

Istituto tecnico « V. Gioberti », corso Vittorio Emanuele, n. 217: da Nacci Anna a Ruzzu Mario;

Istituto tecnico « Giacomo Medici del Vascello », via Fonteiana n. 119: da Saba Andrea a Zurria Soldani Maria Teresa.

La prova facoltativa di lingua tedesca si svolgerà in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione, nei locali della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, il giorno 17 maggio 1964, con inizio alle ore 8.

(3313)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 262 e 263 in data 31 gennaio 1964, con i quali venivano rispettivamente approvata la graduatoria al concorso per posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962, ad assegnate ai vincitori le relative sedi;

Visto che il dott. Verrengia Celestino, dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Concacasale, ha fatto conoscere di rinunziare alla condotta stessa;

Visto che il sanitario che segue in graduatoria immediatamente dopo il dott. Verrengia Celestino è il dott. Scorpio Tommaso in precedenza assegnato alla condotta medica di Castel del Giudice;

Visto che il dott. Scorpio Tommaso ha indicato nella sua istanza la condotta di Concacasale prima di quella di Castel del Guidice;

Vista la propria nota n. 1322 del 9 marzo 1964, recapitata al dott. Scorpio Tommaso il 10 marzo 1964 ;

Vista la nota del dott. Scorpio qui pervenuta il 24 marzo 1964, con la quale lo stesso dichiara di accettare la condotta medica di Concacasale;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Scorpio Tommaso è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Concacasale al posto del dott. Verrengia Celestino rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi all'albo del comune di Concacasale e di quest'Ufficio.

Il sindaco del comune di Concacasale è incaricato della esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 56 del sopracitato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.
n. 281.

Campobasso, addì 1° aprile 1964

Il medico provinciale: TURSI

(3221)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Varianti alla graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 novembre 1962, n. 532/2, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario, indetto con decreto 1° febbraio 1962, n. 532;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V 18 maggio-2 novembre 1963, n. 902;

Considerata la necessità di riformare la graduatoria di cui sopra, in esecuzione della citata decisione;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In riforma della graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario, approvata con decreto 26 novembre 1962, n. 532/2 è approvata la seguente graduatoria:

1. Cervo Massimo . . . . punti 122,250 su 200
2. Romano Calogero . . . . . » 115,218 »
3. Vilardi Antonio . . . . . » 114,675 »
4. Santoro Raffaele . . . . . » 113,900 »
5. Picarelli Francesco . . . . . » 111,500 »
6. Di Maio Gerardo . . . . . » 110,950 »
7. Bartolini Giuseppe . . . . . » 108,025 »
8. Petrone Francesco . . . . . » 107,708 »
9. Solima Alfredo » 106,325 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Cosenza, addì 23 marzo 1964

Il medico provinciale: CHIMENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui, in riforma della graduatoria precedentemente approvata con decreto 26 novembre 1962, n. 532/8 ed in esecuzione della decisione della V Sezione in s.g. del Consiglio di Stato 18 maggio-2 novembre 1963, n. 902, è stata approvata la nuova graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ai posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Amendolara, Bisignano, Bocchigliero, Rende, Roggiano Gravina, Rose e Torano Castello;

Considerato che, sulla base di tale nuova graduatoria, occorre provvedere alla nomina dei concorrenti vincitori dei posti predetti in relazione all'ordine di preferenza con cui gli stessi hanno indicato le sedi;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ferme restando le nomine a suo tempo disposte nei confronti del dott. Massimo Cervo, del dott. Calogero Romano, dott. Antonio Vilardi e del dott. Santoro Raffaele:

a) il dott. Francesco Picarelli è nominato in via di esperimento ufficiale sanitario del comune di Roggiano Gravina;

b) il dott. Gerardo Di Maio è nominato in via di esperimento ufficiale sanitario del comune di Rose;

c) il dott. Giuseppe Bartolini è nominato in via di esperimento per un biennio ufficiale sanitario del comune di Amendolara.

Il periodo di esperimento previsto in un biennio avrà decorrenza per i dottori Picarelli e Di Maio dalla data in cui gli stessi hanno rispettivamente assunto servizio presso le sedi di Rose e di Amendolara.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio nelle sedi sopra indicate *entro quindici giorni dalla data di notifica* del presente decreto con avvertenza che, in caso contrario, saranno considerati riunciatari.

Il dott. Giuseppe Bartolini dovrà prestare promessa di diligenza dinanzi al medico provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, pena la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Cosenza, addì 23 marzo 1964

Il medico provinciale: CHIMENTI

(3220)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962;

Considerato che alcune delle condotte ostetriche dei Comuni assegnate con precedente decreto n. 2012 del 6 marzo 1964, sono rimaste vacanti quali per tacita rinuncia quali per espressa rinuncia delle vincitrici;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 2012 del 6 marzo 1964;

Decreta:

Le ostetriche sottosegnate, comprese nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche dei Comuni a fianco indicati:

1) Musolino Maria: Gerace;
2) Cotronco Giuseppa: Delianova;
3) Germanò Fortunata: Melicuccà;
4) Caridi Maria: Oppido M. (frazione Castellace);
5) Pannuti Maria Teresa: S. Lorenzo (frazione S. Pantaleone);
6) Martino Caterina: Oppido M. (frazione Piminoro);
7) Spanò Domenica: Staiti;
8) De Matteo Concettina: Camini.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 2 aprile 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(3250)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 266 del 14 gennaio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Bivona, Casteltermini e San Biagio Platani;

Visto il proprio decreto n. 267 del 14 gennaio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la lettera n. 816 di 23 marzo 1964, con la quale il sindaco del comune di Bivona ha comunicato la decadenza dalla nomina del dott. Valenti Carmelo al posto di veterinario condotto del predetto Comune, non avendo lo stesso assunto servizio entro il termine assegnatogli;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore della condotta veterinaria anzidetta secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 267 del 14 gennaio 1964, il dott. Coraci Liborio, nato il 1° gennaio 1928, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Bivona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del comune di Bibona.

Agrigento, addì 31 marzo 1964

(3222) *Il veterinario provinciale*: BERNARDI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.